

PRIMO PIANO

Fusioni

DISAVANZO da CONCAMBIO e POSSIBILE
IMPUTAZIONE ad AVVIAMENTO – OIC 4

di Emanuele Rossi

Come noto, attraverso la **fusione**, disciplinata dagli artt. 2501 – 2505-quater del Codice civile, due o più società realizzano la forma di aggregazione aziendale più completa, attraverso la loro **unificazione** sia **giuridica** che **economica**. **Molteplici** possono essere le **ragioni** che inducono il Consiglio di Amministrazione di una società a deliberare la fusione con aziende terze o con partecipate, ma nella maggior parte dei casi tale decisione è legata o a **motivi economici** o a ragioni di **ristrutturazione aziendale**.

A prescindere comunque dalle ragioni che inducono ad una **fusione**, questa può essere di due tipi: per **unione** o per **incorporazione**.

La **fusione per unione** si ha quando due o più società fondendosi danno vita ad una **nuova entità**, mentre quella per **incorporazione** si ha quando una o più società (cd. incorporate) vengono **assorbite** da un'altra (cd. incorporante) che resta l'**unica** a rimanere sul mercato. In entrambi i casi, tratto principale dell'operazione è la **successione universale** della **società** risultante dalla fusione in tutti i diritti e gli obblighi delle società estinte.

DIFFERENZE da FUSIONE

Il disavanzo da concambio, costituisce solo una delle **quattro tipologie di differenze da fusione** che si possono verificare,

(1) le quali, a seconda che tra incorporante e incorporata ci sia o meno un rapporto partecipativo, si suddividono in: **disavanzo da annullamento**; **avanzo da annullamento**; **avanzo da concambio**; **disavanzo da concambio**.

*È legittima
l'imputazione
del disavanzo
da concambio
ad avviamento*

Tali differenze, che derivano dal consolidamento delle attività e delle passività delle società partecipanti alla fusione, si possono verificare anche **simultaneamente**, ovvero, per semplificare, non è detto che in un procedimento di fusione si verifichi solo un disavanzo da annullamento od un avanzo da concambio; dipende dalla **situazione soggettiva** delle aziende partecipanti alla fusione, o meglio, dalla presenza o meno di una partecipazione (totalitaria o meno) da parte dell'incorporante nella società incorporata.

DISAVANZO da CONCAMBIO

Tale differenza, che si può generare sia nella fusione propria (o per unione) che in quella per incorporazione, scaturisce quan-

do l'**aumento di capitale** sociale deliberato dalla società incorporante o risultante dalla fusione, risulta **superiore** alla quota di **patrimonio netto contabile** dell'incorporata di competenza dei soci terzi. (2)

Tale differenza, a seconda della sua natura, sarà **imputata a bilancio** come segue:

- ad **avviamento**, se il differenziale positivo tra l'importo dell'aumento di capitale deliberato dalla dall'incorporante e il patrimonio netto contabile dell'incorporata, riflette il **maggior valore economico pagato** per fattori diversi da quelli attribuibili ad un plusvalore latente dei beni costituenti il patrimonio netto dell'incorporata;
- agli **elementi dell'attivo patrimoniale ricevuti dall'incorporata**, se la differenza è relativa a plusvalori latenti relativi ai *gap* esistenti tra i valori di mercato dei beni dell'incorporata e il loro valore contabile esposto in bilancio;
- come **componente negativo** iscritto a **conto economico**, se il differenziale non trova giustificazione economica nell'avviamento, o nel plusvalore latente dei beni ricevuti, bensì solo in un cattivo affare concluso da parte dell'incorporante.

Tuttavia, mentre vi è consenso unanime per l'imputazione del disavanzo da concambio sui beni

(1) La cui disciplina normativa in campo civilistico si trova nel co. 4, art. 2504-bis c.c. Tale norma risulta però oltremodo scarna, ragion per cui l'analisi di tali differenze non può prescindere dalla consultazione dei principi contabili, e, nello specifico, del documento Oic 4, pag. 25 e segg.

(2) Oic 4, pag. 28.

dell'incorporata (per adeguarli al loro valore corrente), o ad un componente negativo di conto economico (a causa di un cattivo affare concluso dalla incorporante), così non è per l'avviamento.

Infatti, **parte della dottrina e della giurisprudenza**,⁽³⁾ non riconoscendo la **natura onerosa del disavanzo da concambio**, sono contrarie ad una sua **imputazione ad avviamento in bilancio**.

Tale posizione, deriva da una interpretazione **eccessivamente letterale** del co. 4, art. 2504-bis c.c., nel punto dove il Legislatore dispone che *«se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6) dell'art. 2426, ad avviamento»*. Infatti, siccome l'art. 2426 c.c. prevede l'**iscrizione dell'avviamento in bilancio** solo se **acquisito a titolo oneroso**, e previo consenso del collegio sindacale, parte della dottrina e della giurisprudenza, non intravedendo l'atto a titolo oneroso, sono contrarie all'imputazione ad avviamento del disavanzo da concambio, con la conseguenza che se questo non è riconducibile a rivalutazioni di beni dell'incorporata, il disavanzo emerso deve gioco forza essere portato, o a **riduzione delle riserve disponibili**, o a **conto economico** quale **componente negativo** di reddito.

Tale **posizione** nell'Oic 4 viene **fortemente contrastata dall'Organismo Italiano di Contabilità** il quale rammenta, infatti, che non può essere disconosciuto un plusvalore latente pagato dall'incor-

porante (non attribuibile ad un maggior valore dei beni dell'incorporata, rispetto a quelli esposti in bilancio), stante soprattutto il fatto che di tale valore si è invece tenuto conto nella formazione del **rapporto di cambio**.⁽⁴⁾ Ancora, l'Oic, a conforto della propria tesi, richiama la nota Massima del Consiglio Notarile di Milano,⁽⁵⁾ che assimilando il concambio ad un conferimento di beni in aumento del capitale sociale dell'incorporante (dove i conferenti sono i soci dell'incorporata, ed i beni conferiti sono quelli portati in dote da quest'ultima), conferma che il **disavanzo da concambio ha natura onerosa**.

A parere di chi scrive, è proprio questo il passo fondamentale, ovvero sia l'**assimilabilità tra concambio e conferimento di beni in società** (con la necessità della redazione della perizia di stima ex 2343 c.c. per le S.p.a., e 2465 c.c. per le S.r.l., per l'attestazione di valore dei maggiori importi derivanti dall'imputazione del disavanzo), che **conferma l'onerosità** del disavanzo da concambio.

Una volta riconosciuta questa, e onestamente risulta difficile dimostrare il contrario, è lo stesso Legislatore, nell'art. 2254 c.c., in tema di conferimento di bene in società di persone, a stabilire che *«per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita»*, sancendo quindi l'onerosità del conferimento, e, di rimando, quella del concambio.

In conclusione, è **del tutto legittima l'imputazione del disavanzo da concambio ad avviamento**, in caso di differenza da

fusione attribuibile ad un maggior valore economico (ricordiamo diverso da quello legato ad un maggior valore di mercato dei singoli beni) dell'azienda incorporata rispetto al relativo patrimonio netto contabile esposto in bilancio. Vedi esempio a pag. seg.

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Come noto, dall'1.1.2005, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28.2.2005, n. 38, alcune società in Italia sono obbligate a **redigere i propri bilanci d'esercizio e consolidati**, anzi che facendo **riferimento** ad i criteri di valutazione contenuti nel Codice civile e a quelli raccomandati dai principi contabili nazionali (Oic), attenendosi ai **principi contabili internazionali** (Ifrs) emanati dallo Iasb, ed adottati con regolamento da parte del Parlamento Europeo.

In particolare, in ambito Ifrs, il principio contabile che si occupa del trattamento delle differenze da fusione, e nello specifico del disavanzo da concambio, è l'Ifrs 3 – aggregazioni aziendali, adottato con regolamento n. 2236/2004.

Brevemente, tale principio stabilisce che le **operazioni di aggregazione aziendale** (tra le quali rientra la fusione), devono essere **contabilizzate con il metodo dell'acquisto (purchase method)**, sempre che l'operazione in questione abbia come **scopo l'aggregazione** di aziende terze, e non la mera riorganizzazione di un gruppo societario (nel qual caso verrà adottato il *pooling method*, ossia la presa in carico a valori contabili dei beni dell'incorporata).

Nel caso oggetto d'analisi, il

(3) Cass. 8 giugno 1992, n. 7039.

(4) Attraverso il quale, vengono raffrontati i valori economici (di cui certamente fa parte l'avviamento) delle società partecipanti alla fusione, per decidere l'importo delle azioni o quote da attribuire ai soci della/e incorporata/e, in luogo di quelle che questi detenevano nella/e società estinta/e.

(5) Massima n. 72 del Consiglio Notarile di Milano del novembre 2005.

PRIMO PIANO

ESEMPIO

Fusione per incorporazione di Beta in Alfa, con aumento di capitale sociale deliberato da Alfa pari a 600, ed imputazione del disavanzo emerso (160), parte sui beni dell'incorporata (60) e parte ad avviamento (100).

S.P. ALFA PRIMA della FUSIONE

| ATTIVO | | PASSIVO | |
|---------|------|----------------------|------------|
| IMMOB. | 1000 | DEBITI | 900 |
| CASSA | 5 | TFR | 50 |
| RIMAN. | 500 | CAPITALE SOC. | 500 |
| BANCA | 300 | RISERVE | 555 |
| CREDITI | 200 | | |
| TOTALE | 2005 | TOTALE | 2005 |

S.P. BETA PRIMA della FUSIONE

| ATTIVO | | PASSIVO | |
|---------|-----|-----------------|------------|
| IMMOB. | 500 | DEBITI | 400 |
| CASSA | 10 | TFR | 20 |
| RIMAN. | 100 | P. NETTO | 440 |
| BANCA | 150 | | |
| CREDITI | 100 | | |
| TOTALE | 860 | TOTALE | 860 |

S.P. ALFA DOPO la FUSIONE

| ATTIVO | | PASSIVO | |
|-------------------------------|------------|----------------------|-------------|
| IMMOB. | 1500 | DEBITI | 1300 |
| CASSA | 15 | TFR | 70 |
| RIMAN. | 600 | CAPITALE SOC. | 1100 |
| BANCA | 450 | RISERVE | 555 |
| CREDITI | 300 | | |
| DISAVANZO da CONCAMBIO | 160 | | |
| TOTALE | 3025 | TOTALE | 3025 |

S.P. ALFA DOPO la FUSIONE, IMPUTANDO il DISAVANZO

| ATTIVO | | PASSIVO | |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
| IMMOB. | 1560 | DEBITI | 1300 |
| AVVIAMENTO | 100 | TFR | 70 |
| RIMAN. | 600 | P. NETTO | 1655 |
| BANCA | 450 | | |
| CREDITI | 300 | | |
| CASSA | 15 | | |
| TOTALE | 3025 | TOTALE | 3025 |

metodo dell'acquisto consiste nella **presa in carico** da parte dell'acquirente (**incorporante**), delle **attività** e delle **passività** dell'azienda acquisita (**incorporata**) ai relativi **fair value** (valori equi) alla data di acquisizione, e della rilevazione dell'eventuale avviamento, che, negli esercizi successivi, invece di essere ammortizzato, sarà sottoposto ad **impairment test** per verificarne l'eventuale perdita di valore.

Come è facile intuire, l'applicazione del *purchase method*, non è molto lontana dal procedimento raccomandato dai principi contabili nazionali (Oic 4), per la rilevazione degli effetti contabili della fusione nei bilanci redatti secondo le regole contenute nel Codice civile, a conferma delle

unità di vedute dei due organismi di contabilità (Iasb e Oic), e, soprattutto, del **riconoscimento**, anche in **ambito internazionale**, della **legittimità del comportamento** seguito in caso di **imputazione del disavanzo da concambio ad avviamento**.

RILEVANZA FISCALE

Da ultimo, in merito alla rilevanza fiscale del disavanzo da concambio, è noto che l'art. 172, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5272] sancisce la **completa neutralità fiscale della fusione**, con conseguente **irrilevanza fiscale dei maggiori ammortamenti** iscritti a conto economico (per effetto dell'imputazione del disavanzo), ed **obbligo della gestione della fiscalità differita** che si genera tra il

risultato civilistico (cui contribuisce l'ammortamento) e l'imponibile fiscale (dove l'ammortamento civilistico è neutralizzato tramite apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi).

A tale principio di neutralità oggi si può ovviare o tramite applicazione della L. 27.12.2006, n. 296 (la quale consente, per le aggregazioni effettuate negli anni 2007 e 2008, il riconoscimento fiscale del valore dell'avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell'imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo **non eccedente i € 5.000.000** ⁽⁶⁾, o mediante applicazione dell'**imposta sostitutiva** di cui alla lett. a), co. 46, art. 1, L. 244/2007.

⁽⁶⁾ Sempre che l'operazione rispetti tutti i requisiti imposti dalla norma, quale, ad esempio, l'indipendenza dei soggetti partecipanti alla fusione.